



**COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Validità giuridica triennio 2023-2025

Validità economica annualità 2025

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023/2025 PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE
ATTUATIVO DEL CCNL 16.11.2022 (validità 2019/21)**

**E
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L'ANNO
2025**

In data **11 dicembre 2025** presso la sede del Comune di Chieve, via San Giorgio 28, tra:

la delegazione di parte datoriale composta da:

- dott. Matteo Malvicini, Segretario Comunale: Presidente;
- Anita Savoia – dipendente Ufficio Personale: componente,

la delegazione di parte sindacale composta da:

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
 - C.G.I.L. F.P. CREMONA: Cesare Leoni
 - C.I.S.L. F.P. – ASSE DEL PO:
 - U.I.L. F.P.L. CREMONA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 11.03.2025, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA”,

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 41 del 27.03.2025 con cui si è proceduto alla Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25.03.2025 relativa all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 unitamente al Piano della Performance 2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Come previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025 del personale del Comune di Chieve, la ripartizione delle risorse tra i diversi istituti, ad eccezione delle indennità di comparto e delle progressioni economiche consolidate, viene contrattata annualmente nel rispetto dei limiti del fondo delle risorse decentrate previsti dalla legge.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente **CCDI parte economica** si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Chieve con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2

Durata – Revisione

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica concerne il periodo temporale **01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025** e definisce i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione.

Art. 3

Individuazione delle risorse decentrate anno 2025

Costituzione del fondo risorse decentrate – PRESA D'ATTO

Preso atto che, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, risulta così costituito:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ'	
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL	16.274,33
21.05.2018	
Incrementi stabili	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	878,16
Art. 33 c. 2 DL 34/2019 – incremento valore medio procapite del fondo rispetto 2018 N° dipendenti 31/12/2018 =6,5 N° dipendenti 2025 =6,94	1.497,65
Totale incrementi stabili	2.375,81
Decurtazioni (a detrarre)	
Decurtazione incarichi di Elevata Qualificazione (ex PO)	- 3.875,00
Totale decurtazione per finanziare FONDO EQ	- 3.875,00
Totale risorse stabili SOGGETTE al limite	14.775,14
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	515,19
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 a valere dal 2019	665,60
Art. 79 c. 1 lett. b) e d) CCNL 2022 – Incremento 84,50 a valere dal 2021 e Rivalutazione delle PEO	591,50
Art. 79 c.1 lett. d) CCNL 2022 – Rivalutazione delle PEO	419,90
Totale incrementi stabili NON soggetti al limite	2.192,19
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ'	16.967,33

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79 c. 2 CCNL 2022 - integrazione 1,2%	1.212,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	4.638,00
Totale risorse variabili SOGGETTE al limite	5.850,00
Risorse variabili NON soggette al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.046,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021.	376,76
Art. 8 c.3 D.L. 13/2023 – Incremento per soggetti attuatori e gestiori di Fondi PNRR	813,72
Totale risorse variabili NON soggette al limite	7.236,48
TOTALE RISORSE VARIABILI	13.086,48

DECURTAZIONI SULLE RISORSE VARIABILI	
Decurtazione parte variabili per rispetto limite 2016	878,16
Totale decurtazioni parte variabile	- 878,16
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI	29.175,65.

CONTROLLO LIMITE FONDO EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	22.124,33	19.746,98
Indennità di Posizione e Risultato EQ anno corrente COMPRESO quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	0,00	3.923,77
Fondo Straordinario 2016	1.202,80	1.202,80
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	1.497,65	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	24.824,78	24.873,55
Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		48,77
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		OK

In relazione al comma 1, dell’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009 e a l’art. 79 del CCNL 16/11/2022, le parti prendono atto che:

- l'Ente, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024;
- il bilancio di previsione 2025 presenta il rispetto del pareggio di bilancio (Legge di stabilità 2019);
- l'Ente, ha rispettato, negli anni 2024 e precedenti, le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- sulla base delle previsioni di bilancio e relativi stanziamenti tale rispetto sarà confermato anche nel corrente anno (art. 1 c. 557 L. 296/06 come modificato dall'art. 3 – comma 5/bis – della legge n. 114 dell'11.08.2014 di conversione del D.L. 90/2014);
- sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM interno del 18.02.2013, risulta non deficitario.

Richiamati preliminarmente i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché i precedenti Contratti Collettivi Decentrali Integrativi intervenuti nel tempo nell'Ente.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stato definito nel suo importo complessivo, pari a **€ 29.175,65** euro, calcolato al netto di tutte le riduzioni previste dalle norme o dagli accordi contrattuali vigenti.

Ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 80 del CCNL 16 novembre 2022, le risorse del fondo per le risorse decentrate 2025 sono destinate ai seguenti utilizzi:

- Progressioni economiche storiche nella categoria, per un importo pari a € 10.518,67;
- Indennità di comparto, per un importo pari a € 3.487,37;
- Funzioni tecniche ai sensi dell'art. 80, comma 2, lettera g) del CCNL 16/11/2022, per un importo variabile pari a € 6.046,00, con importi equivalenti in entrata e in uscita, suscettibili di ulteriori eventuali stanziamenti;
- Indennità per condizioni di lavoro, per un importo di € 360,00;
- Indennità per specifiche responsabilità, relative alle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, pari a € 391,00;
- Indennità per servizio esterno Polizia Locale pari a € 1,00, al giorno a condizione che la prestazione venga concretamente effettuata;
- Progressioni economiche per l'anno 2025: non sono previste, in base agli indirizzi della Giunta Comunale;
- Premi collegati alla performance organizzativa: non previsti nell'anno 2025;
- Premi collegati alla performance individuale (differenza): € 8.371,61;

Le parti concordano che eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti stabili previsti nel vigente contratto confluiranno ad incrementare il fondo destinato alla performance individuale.

Art. 5

Attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance Individuale

Le risorse economiche finalizzate a incentivare la performance collettiva e individuale sono collegate agli obiettivi e ai processi di performance definiti nel *Sistema di Valutazione della Performance*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 7 maggio 2024.

Le parti prendono altresì atto che, oltre alle risorse del fondo per l'anno 2025, è finanziato l'incarico di *Elevata Qualificazione* per un importo pari a € 3.923,77.

Art. 6
Produttività, miglioramento dei servizi e performance individuale

L' Amministrazione destina le risorse del fondo alla realizzazione di specifici obiettivi di produttività e di qualità, finalizzati al miglioramento dei servizi e all'incremento dei benefici per la collettività, in coerenza con quanto previsto dal Piano della Performance.

Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, è riconosciuta una maggiorazione del premio individuale ai sensi dell'art. 81 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

La maggiorazione può essere attribuita ad un numero massimo di n. 1 dipendente. In caso di parità di punteggio nella valutazione della performance, la maggiorazione sarà assegnata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) non aver beneficiato della maggiorazione del premio nell'anno precedente;
- b) superiore valutazione media conseguita nel triennio precedente;
- c) maggiore anzianità di servizio presso l'Ente.

Art. 7
Progressioni economiche orizzontali

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, le progressioni economiche all'interno delle aree (cd. progressioni orizzontali) sono realizzate nel limite delle risorse disponibili della parte stabile del fondo destinate a tale finalità, come definito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Per l'anno 2025 non sono previste progressioni economiche all'interno delle aree.

Art. 8
Indennità per condizioni di lavoro
(art. 84-bis, CCNL Funzioni Locali 16/11/2022)

L'indennità per condizioni di lavoro è corrisposta al personale che svolge attività disagiate o esposte a rischi, e pertanto considerate pericolose o dannose per la salute, nonché implicanti il maneggio di valori.

Per l'anno 2025 è prevista l'attribuzione di n. 1 (una) indennità per maneggio di valori, per un importo pari a € 360,00.

Art. 9
Indennità per specifiche responsabilità
(art. 84, CCNL Funzioni Locali 16/11/2022)

Per l'anno 2025 sono confermate le indennità per specifiche responsabilità, come di seguito indicate:

- € 391,00 annui per i dipendenti appartenenti all'Area Istruttori che svolgono le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe.

Art. 10
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto Collettivo Decentrativo Integrativo – parte economica - si rinvia alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, nonché al CCDI – parte giuridica 2023/2025.

Le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, relative a materie non disciplinate dal presente accordo, restano in vigore fino alla loro sostituzione, salvo diversa previsione derivante dall'applicazione delle norme di legge o contrattuali nazionali vigenti.